# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

Doc. IV-quater n. 23

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore CONSOLO)

**SULLA** 

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

## RAFFAELE IANNUZZI

procedimento penale nn. 1403/02 RGNR – 5529/03 RG GIP pendente presso il Tribunale di Monza per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 2004

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il senatore Raffaele Iannuzzi, con lettera in data 15 gennaio 2004, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale nn. 1403/02 RGNR - 5529/03 RG GIP pendente presso il Tribunale di Monza per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa). Il procedimento attiene alle opinioni espresse in due articoli da Iannuzzi firmati sul Giornale di Milano, rispettivamente in data 12 novembre 2001 (dal titolo «Quando il giudice Falcone disse: Orlando mi fa paura») ed in data 15 novembre 2001 (dal titolo «Violante, Caselli, De Gennaro e i misteri del caso Andreotti»); ciò a seguito della querela per diffamazione aggravata a mezzo stampa intentata nei confronti del senatore Iannuzzi e del direttore del Giornale pro tempore da parte dei magistrati Giancarlo Caselli, Gioacchino Natoli, Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato.

Gli articoli attingono al libro «Il processo del secolo», nella nuova edizione pubblicata nel 2001. In essi, si presenta il processo intentato contro il senatore Andreotti come il frutto di una strategia di lungo periodo, nella quale si era cercato di coinvolgere sin dal 1989 il giudice Falcone, mediante le dichiarazioni di un pentito «gestito» a Bologna. Falcone non cadde in quella che Iannuzzi definisce una «trappola infernale» (termine mutuato dalla requisitoria del giudice Scarpinato). Vari personaggi della politica nazionale ed isolana sono citati nel primo articolo volta a volta come ostili (Gerardo Chiaromonte, dalle memorie postume) ovvero favorevoli (Orlando, Violante, Arlacchi, Mancuso, Galasso) alla strategia tesa ad incriminare Andreotti. Ma è nel secondo articolo che la strategia viene delineata appieno, dopo una prima parte dedicata al depistaggio tentato da Giovanni Brusca (giudicato comunque utile a presentare l'ostilità di Riina alla possibile elezione di Andreotti a capo dello Stato).

Gli articoli sono definiti diffamatori nella loro totalità, in quanto «ripetitiva sequenza di oggettive ed evidenti falsità», volta a dimostrare l'asserita strumentalità politica del procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti. A titolo esemplificativo, comunque, si adduce l'offensività di una serie di affermazioni contenute negli articoli, come quella secondo cui il processo sarebbe «cominciato molto prima, (...) fuori delle aule giudiziarie» ne sarebbero stati «predisposti per tempo gli strumenti, a cominciare dai magistrati che dovevano sostenere l'accusa, e per tempo» sarebbero stati «reclutati e addestrati i pentiti che la dovevano supportare». Inoltre, «il processo per l'assassinio di Lima si è invece risolto in un processo non ai suoi assassini ma all'assassinato: i due killer che l'hanno ucciso si sono trasformati in 'pentiti', sono stati subito liberati e stipendiati e sono comparsi al processo nelle vesti di testi di accusa (...) il processo a Lima è servito a introdurre e a preparare il processo a Andreotti». La messa all'ordine del giorno della Commissione antimafia dei rapporti tra mafia e politica, l'audizione in quella sede di Buscetta e degli altri pentiti, la relazione conclusiva stesa dal presidente Violante sono tutti presentati come anticipazioni di giudizio volte a rilasciare a magistrati amici «l'autorizzazione a processare Andreotti per mafia, prima ancora che

#### XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Senato l'abbia concessa». In questa strategia rientrerebbe anche la nomina di Giancarlo Caselli a procuratore di Palermo, orchestrata dal sodale Violante in Consiglio Superiore della Magistratura dopo che «una rivolta di palazzo» capeggiata da Scarpinato e Natoli aveva costretto alle dimissioni il procuratore Giammanco. L'ultimo tassello della strategia sarebbe rappresentato dal direttore della direzione investigativa antimafia Gianni De Gennaro, che provvederà «ad arruolare e ad addestrare i 'pentiti' prima di passarli nelle mani di Caselli e dei suoi sostituti». La conclusione della strategia così descritta sarebbe stata il processo per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Giulio Andreotti.

I querelanti, lamentando che l'articolista avrebbe rappresentato in modo gravemente distorto e diffamatorio l'attività istituzionale della Procura della Repubblica di Palermo, attribuiscono alla «capziosa deformazione dei fatti» che sarebbe contenuta nell'articolo l'intento di inceppare il controllo di legalità, negando che nella fattispecie il senatore Iannuzzi abbia esercitato la funzione di critica politica propria di un rappresentante eletto dal popolo. I querelanti si dolgono della prospettazione così effettuata del loro decennale lavoro di indagine in un caso difficile, la cui gestione è presentata dall'articolista come animata da surrettizie motivazioni politiche e non dallo spirito di servizio nell'interesse della giustizia che i querelanti rivendicano come loro unico movente. Essi respingono inoltre l'accusa di aver utilizzato i pentiti del processo Lima, che «sono stati condannati a gravi pene detentive».

Il 15 maggio 2004 il giudice monocratico del tribunale penale di Monza ha disposto il rinvio a giudizio del senatore Iannuzzi nonché (per omesso controllo) del direttore del Giornale, Maurizio Belpietro.

L'udienza nella quale si svolgerà il giudizio è stata fissata per il 20 ottobre 2004, presso il Tribunale di Monza.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 14 maggio 2004 e l'ha annunciata in Assemblea il 18 maggio 2004.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio 2004.

Il senatore Iannuzzi, impossibilitato ad intervenire in sede di audizione, non ha fatto obiezioni al proseguimento dell'*iter*, che peraltro – relativamente alle vicende di causa – s'è arricchito della documentazione fatta pervenire dal suo legale alla Giunta in ordine alla reiezione dell'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione.

\* \* \*

La battaglia politica che il senatore Iannuzzi conduce, sin dall'inizio del suo attuale mandato parlamentare, contro l'utilizzo dei «pentiti» nei processi penali permea tutta la sua attività parlamentare, oltre che quella pubblicistica da lui esercitata da tempo a livello professionale. Appena assunta nuovamente, dopo un intervallo pluridecennale, la carica di senatore, assai significativamente egli appose la sua firma al disegno di legge n. 498 (Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) volto a soddisfare una richiesta avanzata ripetutamente dagli organi del Consiglio d'Europa (la cui Assemblea parlamentare lo annovera tra i suoi componenti). Il disegno di legge, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2001, tende infatti a contemplare la possibilità di caducazione delle sentenze definitive emanate a seguito di processo condotto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

Non è sconosciuto ai più che tale disegno di legge è volto a soddisfare istanze avanzate XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (risoluzione interinale (99) 258 del 15 aprile 1999 nel caso Dorigo; risoluzione DH (93) 6 nel caso F.C.B.) - a seguito di sentenze di condanna dello Stato italiano da parte dell'organo giurisdizionale competente ad accertare l'inadempimento della Convenzione – per ottenere la revisione di processi la cui conduzione era stata fortemente «incisa» dal fenomeno del «pentitismo» all'italiana. Anche successivamente la testimonianza di imputati di reato connesso è stata dirimente ai fini della condanna dell'imputato, senza che questi abbia neppure potuto godere appieno del diritto di controinterrogare il dichiarante: si è verificato almeno un altro caso (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 27 febbraio 2001, caso Lucà contro Italia) che ha dato luogo ad un'ulteriore condanna dello Stato italiano, cui prevedibilmente faranno seguito nuove messe in mora da parte del Comitato dei ministri. Quest'organo sovranazionale, in via generale e astratta, ha già comunque fissato la sua posizione nella raccomandazione n. R (2000) 2 e nella risoluzione interinale ResDH (2002) 30, che richiedono la riapertura dei procedimenti giudiziari a seguito di violazioni della Convenzione europea.

Il senatore Iannuzzi, nel sottoscrivere tale disegno di legge e successivamente nel prendere parte alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha sicuramente espresso la cifra della sua attività parlamentare, che non può essere disattesa o misconosciuta solo perché rappresenta la prosecuzione della sua pluridecennale attività giornalistica.

È ben vero che le autorità competenti – che intendano investire la Camera di appartenenza circa la portata dell'immunità di un parlamentare nazionale che sia al contempo membro di quell'Assemblea – dovrebbero richiedere anche all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa la pronuncia sull'esistenza degli estremi dell'insindacabilità di cui all'articolo 14 dell'Accordo generale sui pri-

vilegi e sulle immunità del Consiglio d'Europa approvato nel 1949, laddove la difesa assuma che le opinioni oggetto di causa siano state espresse nell'esercizio di quelle funzioni (cfr. Raccomandazione 1602 (2003) della medesima Assemblea). Né compete alla Giunta confutare l'affermazione del pubblico ministero che nell'udienza preliminare del 15 maggio 2004 secondo cui «appare palese che i fatti per cui è procedimento non possono essere inquadrati in opinioni espresse nell'esercizio di funzioni ufficiali svolte per l'assemblea parlamentare europea dal predetto imputato» (verbale d'udienza, p. 3). Semmai, a livello non di confutazione ma di doverosa precisazione normativa, appare sorprendente che nella medesima udienza il pubblico ministero dichiari che il testo fondamentale da cui si ricavano le immunità dei componenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa non sia stato ancora ratificato dall'Italia, quando è dal 21 gennaio 1952 che sulla Gazzetta Ufficiale (n. 17) è pubblicata la legge 27 ottobre 1951, n. 1578, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949».

È però altrettanto vero che alla Giunta non è consentito analogo agnosticismo nella difesa delle prerogative di questo ramo del Parlamento, sancite dalla Costituzione e tutelate dalla legge «in ogni stato e grado del processo penale». Va in proposito sottolineato che, a fronte delle eccezioni di parte, il magistrato procedente ha avuto in più occasioni la possibilità di procedere ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, dopo la sua entrata in vigore: non lo ha fatto, né attivando d'ufficio la procedura di «pregiudiziale parlamentare», né accogliendo eccezioni di parte. Nel corso delle indagini preliminari ovvero durante l'udienza preliminare il giudice avrebbe potuto rispettivamente pronunciare decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale, ovvero provvedere con sentenza a

### XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale: non avendo ritenuto di provvedere in tal senso, per quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 della citata legge n. 140 il giudice deve provvedere «senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto».

Specioso, da parte del giudice dell'indagine preliminare, è stato argomentare «la natura non complementare delle fasi disciplinate dalle norme procedurali che caratterizzano il procedimento incidentale in esame (come predisposte dall'art. 3 ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 L. 140/03)»: non solo la giurisprudenza è univoca nel senso contrario (cfr. Doc. IV-ter, n. 3), ma proprio il dato letterale e quello logico-ermeneutico invocati dal magistrato dimostrano invece che la ratio della previsione di legge sia quella di imporre comunque – a prescindere dall'esperibilità del «secondo binario» da parte dell'interessato - un atto del giudice che al momento del rigetto dell'eccezione di insindacabilità comporti l'automatica investitura della Camera di appartenenza (con conseguente automatica sospensione ex lege del procedimento per novanta giorni, salvo minor tempo di delibera parlamentare o salvo richiesta di proroga di ulteriori trenta giorni). Il comma 4 dell'articolo 3, in proposito, è tassativo (e la prassi parlamentare ha già provveduto a regolare il caso di concomitanza di due richieste sul medesimo oggetto, una ad iniziativa di parte ed una dell'ufficio giudiziario: cfr. Doc. IV-ter, n. 3-A, pagg. 3 e 4).

Non provvedere in tal senso, da parte di un giudice che non accoglie l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione, significa assoggettare il successivo procedimento al rischio di caducazione per violazione di legge: nella fattispecie, il decreto che dispone il giudizio a carico del senatore Iannuzzi è stato assunto nell'udienza preliminare del Tribunale di Monza del 15 maggio 2004 dopo che il giudice aveva rigettato l'eccezione di insindacabilità sollevata dal difensore disponendo «procedersi oltre nell'udienza preliminare». Non ponendosi il problema di come applicare una legge dello Stato e semplicemente ignorandola, l'ufficio giudiziario si assoggetta al grave rischio di ridurre nel nulla l'intero lavoro svolto, esso sì ponendosi all'origine di quel sostanziale diniego di giustizia nel quale incorrono le parti private del processo penale, in ragione della protrazione dello stato di incertezza in cui versano senza ottenere un pronunciamento definitivo.

\* \* \*

La presentazione di un disegno di legge depositato dinanzi alla Presidenza del Senato rientra appieno nell'esercizio delle funzioni parlamentari nazionali e, pertanto, legittimata a pronunciarsi sull'insindacabilità di opinioni che ne costituiscono la proiezione è la Camera di appartenenza del senatore Iannuzzi.

Il collegamento necessario tra le sue battaglie giornalistiche sull'utilizzo dei «pentiti» nel caso Andreotti e le sue «funzioni» di parlamentare, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, prescinde dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, come ribadito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004: l'esercizio delle funzioni del parlamentare non può infatti essere ristretto esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule, poiché il mandato elettorale si esplica in tutte quelle occasioni in cui il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa ed in televisione. L'esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere può esservi anche quando è attuato in forma «innominata» sul piano regolamentare, e tale interpretazione è stata accolta nell'articolo 3,

#### XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, resistendo al vaglio di costituzionalità della Corte nella citata sentenza: l'importante è che l'agire del parlamentare – nel dedicarsi alle attività di cronaca e critica politica in cui si estrinseca la posizione del senatore in relazione a rilevanti fatti della vita pubblica – rappresenti una prosecuzione ed una proiezione dell'attività per la quale svolge il suo mandato, e non un paludamento di controversie private.

È compito della Giunta svolgere un ruolo di garante affinché tale diritto, spettante a ciascun membro del Parlamento, non si traduca in abuso ovvero in eccesso. Abuso od eccesso che, peraltro, la Giunta non ritiene possano essere rintracciati nel caso delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi oggetto del procedimento in questione, sulle quali essa è chiamata ad esprimersi su iniziativa dello stesso parlamentare e per le quali essa rinviene l'esercizio di funzioni parlamentari.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Consolo, relatore